

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1969

(7^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BATTISTA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (143):

PRESIDENTE	Pag. 52, 56
BERA	56
BORSARI	56
CARUCCI	53, 54
CIPPELLINI, <i>relatore</i>	52
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	53, 54, 56
SEMA	54

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (207):

PRESIDENTE	48, 50, 51
COLLEONI, <i>relatore</i>	48
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	50, 51
JANNUZZI Raffaele	50, 51

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* Pag. 49

Discussione e approvazione:

« Soppressione del collegio professionale marittimo "Caracciolo" di Sabaudia » (429)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	58, 59
BERA	59

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Albarello, Anderlini, Battista, Bera, Burtulo, Cagnasso, Carucci, Celidonio, Cipellini, Colleoni, Di Vittorio Berti Baldina, Mazzaroli, Morandi, Palazzeschi, Pelizzo, Rosa, Sema, Smurra, Borsari e Tanucci Nannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Berthet è sostituito dal senatore Piccolo e il senatore Segni dal senatore Treu.

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga ed il sottosegretario di Stato per le finanze Martoni.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

7ª SEDUTA (26 febbraio 1969)

A L B A R E L L O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (207)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

La Commissione finanze e tesoro, per quanto sollecitata, non ha ancora trasmesso il suo parere.

C O L L E O N I , *relatore.* Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza, secondo il disposto dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, venne concessa una indennità giornaliera pari alla paga iniziale del finanziere in ferma volontaria; e ciò in relazione a quanto stabilito all'articolo 4 della stessa legge, il quale pone a totale carico degli allievi le spese per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonché quelle di carattere personale e straordinario.

L'equiparazione aveva lo scopo di adeguare automaticamente l'emolumento degli allievi, in caso di miglioramenti, a quello dei dipendenti statali. Infatti, in un primo tempo, l'indennità aumentò di pari passo con quella del finanziere in ferma volontaria. Così avvenne che, con legge 11 aprile 1950, e con legge 8 aprile 1952, n. 212, a lire 308, e con la legge 8 aprile 1952, n. 212, a lire 308, importo odierno della retribuzione.

Tale equiparazione non fu, invece, operante quando con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 767, il legislatore conglobò parzialmente nella paga del finanziere alcune voci della retribuzio-

ne quali il carovita, l'assegno integrativo, il premio di presenza. Per la natura delle voci conglobate, il trattamento degli allievi ufficiali non subì alcun aumento. In tal modo, la paga conglobata del finanziere era salita a lire 945, mentre quella dell'allievo era rimasta a lire 308, con una differenza di lire 637.

La situazione di disparità, rispetto agli intendimenti iniziali del 1948, si aggravò ancor di più in occasione del conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1956, n. 19. La retribuzione degli allievi non subì alcuna rivalutazione, per cui la differenza salì a lire 744: l'allievo percepisce tuttora lire 308 contro le 1.052 del finanziere.

Nel contempo, con legge 10 ottobre 1950, n. 877, e con legge 9 giugno 1964, n. 405, il trattamento degli accademisti della guardia di finanza veniva esteso ai pari grado delle Accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Veniva così meno il proposito del legislatore del 1948 di mantenere il trattamento economico degli allievi in un certo rapporto nei confronti della paga del finanziere. Tutto questo perchè i miglioramenti economici di carattere generale, previsti dai due decreti del 1955 e del 1956, concessi agli statali, hanno operato su elementi diversi dallo stipendio e dalla paga. L'emolumento riconosciuto agli allievi delle Accademie è rimasto al livello raggiunto nel 1952, perchè la legge n. 1580 del 1948 non consente l'allineamento del trattamento economico. L'adeguamento è possibile solo con un nuovo provvedimento legislativo.

La necessità di tale adeguamento è ben motivata nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, la quale dice: « La necessità di tale adeguamento non può non apparire evidente, ove si consideri che l'emolumento si manifesta irrisorio non solo in relazione all'indice del costo della vita, ma anche in rapporto all'aumento in valore ed in quantità delle spese che, per norma legislativa, sono a carico degli allievi ufficiali dei predetti istituti. Gravano infatti sulla modesta cifra a loro disposizione le spese

per l'acquisto dei libri di testo e delle sinossi, degli oggetti di cancelleria, degli indumenti sportivi, del barbiere, della manutenzione del vestiario e di altri oggetti. A causa di questa situazione, in due anni di accademia l'allievo non è mai in condizioni di disporre di una quota parte dell'indennità in argomento per le minute esigenze personali ».

È necessario, quindi, rivalutare l'emolumento chiamandolo « assegno » anziché « indennità », come era stabilito nella legge del 1948, nell'ampia accezione in cui il termine « assegno » è adoperato nelle disposizioni di carattere amministrativo. Con il disegno di legge in discussione, la rivalutazione dell'assegno è fissata in misura pari alla metà della paga del finanziere in ferma volontaria. Tale soluzione è ritenuta congrua e in armonia con lo spirito informatore del provvedimento iniziale.

L'articolo 1 configura il nuovo assegno degli accademisti e ne rende automatico l'aumento nel caso dell'incremento delle retribuzioni degli statali; prevede, altresì, l'abrogazione delle norme delle leggi n. 1580 del 1948, n. 877 del 1950 e n. 405 del 1964, in contrasto con la nuova disciplina.

All'articolo 2 è prevista la copertura della spesa annua di lire 303.397.000 con congrue riduzioni degli stanziamenti del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1968, (che concerne il rimborso delle spese di trasporto per trasferimento del personale militare e che dispone di circa 700 milioni); del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sempre per il 1968, (che concerne spese per vestiario ed equipaggiamento e che dispone di 33 miliardi); dei capitoli 1446, 1473 e 1448 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. A proposito di quest'ultimo capitolo, vi è una proposta di emendamento del Ministero dell'interno, per sostituirlo con il capitolo 1452, che riguarda indennità e retribuzioni per i servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari, prestati nell'interesse della pubblica sicurezza, e che dispone di circa 600 milioni.

Attualmente, la situazione numerica degli allievi nelle varie Accademie è la seguente: Accademia navale di Livorno: totale degli allievi 387, di cui 266 per lo Stato maggiore, suddivisi in quattro corsi, e 121 per i Corpi tecnici (va tenuto presente, però, che gli allievi del quarto corso sono già al grado di guardiamarina e, pertanto, dispongono di un proprio stipendio); Accademia militare di Modena: totale degli allievi 426, di cui 60 per i carabinieri, 278 per armi varie, 36 per il servizio automobilistico, 12 per il servizio sussistenza e 40 per il servizio d'amministrazione; Accademia aeronautica di Pozzuoli: totale degli allievi 342, suddivisi in tre anni di corso, di cui 267 per il ruolo naviganti, 65 per il genio aeronautico, 10 per il ruolo servizi; Accademia di sanità: totale degli allievi 67, distribuiti in tre anni di corso per medicina, farmacia e veterinaria; Accademia di pubblica sicurezza di Roma: totale degli allievi 103, distribuiti in due anni di corso; Accademia della guardia di finanza di Roma: totale degli allievi 62, suddivisi in due anni di corso.

Il relatore ha cercato di fare qualche conteggio. Considerato che la differenza tra l'indennità proposta (lire 966) e quella attualmente in vigore (lire 308) è di lire 658 giornaliere e che il totale degli allievi delle varie Accademie assomma a 1.387 unità, ne deriva un onere annuale di circa 333 milioni, contro i 303 milioni previsti dal disegno di legge. Va tenuto presente però che gli allievi del quarto corso dell'Accademia navale di Livorno, in quanto guardiamarina, percepiscono un proprio stipendio e pertanto non devono essere calcolati nel conteggio. Si deve, quindi, concludere che l'onere finanziario previsto dal provvedimento è calcolato in misura congrua.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero delle finanze è favorevole all'approvazione del disegno di legge con l'emendamento, già preannunciato dal relatore, tendente a sostituire, al terzo

4ª COMMISSIONE (Difesa)

7ª SEDUTA (26 febbraio 1969)

capoverso dell'articolo 2, il capitolo 1448 con il capitolo 1452. Tale emendamento è stato concordato con il Ministero dell'interno

C O S S I G A, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dopo i conteggi effettuati e dopo i contatti avuti anche con il Ministero del tesoro, devo sciogliere due riserve, in precedenza avanzate dal Governo.

La prima riguardava la questione se le spese per i libri non strettamente di testo, ma consigliati dal corpo insegnante, fossero anch'esse a carico degli accademisti. Per fugare ogni perplessità e per evitare un ulteriore aggravio a carico dello Stato, si ritiene opportuno aggiungere, all'articolo 1, un comma del seguente tenore: « Nella nuova misura dell'assegno restano assorbite le spese per l'acquisto di libri consigliati dal corpo insegnante per l'applicazione agli allievi dell'Accademia militare dell'Esercito dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273 ». Tale legge si riferisce all'Accademia di sanità, per la quale è riservato un trattamento di carattere particolare, in quanto le spese per l'acquisto sia dei libri di testo che di quelli consigliati gravavano finora sull'Amministrazione. La differenza, peraltro, è dovuta al fatto che il costo dei testi di medicina usati all'Accademia di sanità è enormemente maggiore di quello dei libri degli altri accademisti, testi, questi ultimi, che molto spesso si riducono a dispense pubblicate dall'Accademia stessa.

Fino ad oggi esisteva, dunque, il dubbio se le spese per i libri consigliati dovessero gravare sugli allievi o sull'Amministrazione; con l'emendamento proposto dal Governo si stabilisce che, nella nuova misura dell'assegno, notevolmente aumentata rispetto a quella in vigore, sono comprese ad ogni effetto anche le spese sopra citate.

La seconda riserva era di natura tecnico-giuridica e concerneva la copertura finanziaria del disegno di legge, riferita al bilancio 1968. Si era pensato di far slittare il riferimento della copertura dall'anno finanziario 1968 al 1969; la Ragioneria generale dello Stato ha, invece, fatto sapere di ritenere opportuno il mantenimento del riferimento al

bilancio del 1968, in quanto ha già provveduto a « congelare » gli accantonamenti di bilancio per la copertura della spesa prevista.

P R E S I D E N T E. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole sottosegretario Cossiga e all'onorevole sottosegretario Martoni. È stato previsto che la legge di cui discutiamo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Senonchè, all'articolo 1, si dice che agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza, delle Accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, un assegno, eccetera: quindi, vi sarebbe un contrasto tra l'urgenza riconosciuta dalla legge e il fatto che gli interessati debbono attendere il mese successivo per percepire l'indennità.

Vorrei, inoltre, sapere questo: se gli accademisti percepiranno l'indennità a partire dal 1969, che utilità c'è ad impiegare i fondi del 1968? Ogni anno avremo uno spostamento di termini?

C O S S I G A, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho già detto, il Ministero del tesoro chiede che sia lasciato il riferimento al bilancio 1968.

P R E S I D E N T E. Però, in questo caso, i fondi del 1968 vengono impiegati nel 1969. Allora nel 1970 spenderemo quelli del 1969?

C O S S I G A, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. No, lo spostamento di termini avviene soltanto per quest'anno.

J A N N U Z Z I R A F F A E L E. Nel fondo globale del 1968 vi erano 242 milioni, che non sono stati spesi. Mi pare che ci sia qualcosa di strano nell'operazione richiesta dal Tesoro: il fondo globale o si utilizza o non si utilizza; se il provvedimento non viene proposto nel 1968, ma nel 1969, non capisco come il Governo possa dire di aver

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

« congelato » dei fondi del 1968 per coprire le spese recate da un provvedimento presentato soltanto nel 1969. A mio avviso si tratta di una cosa non consentita.

C O S S I G A, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vi è una legge, precisamente la legge 27 febbraio 1955, n. 64, la quale stabilisce che, a partire dall'esercizio finanziario 1951-1952, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

J A N N U Z Z I R A F F A E L E. Possono essere utilizzate — a mio avviso — come passaggio al fondo globale, ma non essere congelate *ad hoc*, per una ragione precisa.

P R E S I D E N T E. Vorrei ricordare che il Tesoro prevede in bilancio delle somme per finanziare provvedimenti presentati al Parlamento; se, per una ragione o per un'altra, tali provvedimenti non sono arrivati a perfezionare il loro *iter* alla fine dell'esercizio finanziario, per cui i fondi relativi non sono stati spesi, questi, automaticamente, sono utilizzabili nell'esercizio successivo. Se ricordo bene, questa possibilità si ha per due anni; dopo tale termine è da supporre che quel provvedimento o è andato avanti oppure non si intende più approvarlo.

Ad ogni modo, l'avviso del Ministero del tesoro di utilizzare i fondi del 1968 per il provvedimento in discussione è confortato da una disposizione di legge molto chiara.

C O S S I G A, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La famosa questione del fondo globale è sempre soggetta ad un giudizio piuttosto negativo da parte dei giuristi, perchè non si potrebbe iscrivere in bilancio (che è una legge formale) alcuno stanziamento senza l'esistenza di una norma sostanziale che lo disponga.

Come un bambino che non è ancora nato, tramite la nomina del curatore al ventre viene ad essere titolare in una certa misura di alcuni diritti, così le leggi non nate vengono considerate nate ai fini del bilancio dello Stato. Le parti politiche si sono messe d'accordo in questi termini per sfuggire alle strette dell'articolo 81 della Costituzione

P R E S I D E N T E. La questione del fondo globale è molto complessa. Comunque, ciò che conta per quel che riguarda il disegno di legge in discussione, è che la copertura ci sia.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza, delle Accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, che è soppressa.

Nelle disposizioni in cui ricorre la denominazione di indennità giornaliera, per gli allievi delle Accademie di cui al precedente comma, deve intendersi sostituita a tale denominazione quella di assegno giornaliero.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente. « Nella nuova misura dell'assegno restano assorbiti le spese per l'acquisto di libri consigliati dal corpo insegnante per l'applicazione agli allievi dell'Accademia militare del

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

l'esercito dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 303.397.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte:

per lire 25.500.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi;

per lire 242.200.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi;

per lire 35.697.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1446 per lire 20.000.000, del capitolo 1473 per lire 10 milioni e del capitolo 1448 per lire 5.697.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire, al terzo capoverso, il capitolo numero 1448 con il capitolo n. 1452.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (143)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

C I P E L L I N I , relatore. Il disegno di legge in discussione concerne talune modifiche alle vigenti norme sulla perdita e reintegrazione nel grado del personale militare, sia per adeguare la legislazione militare alle esigenze dell'unificazione, sia per ricondurre a certi principi di equità.

Infatti, mentre con la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, sono state introdotte — nei loro confronti — talune innovazioni per quanto concerne la perdita e la reintegrazione nel grado, per le altre armi e Corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza siamo fermi ancora alle leggi del 1935, del 1939 e del 1954.

Il disegno di legge si compone di sette articoli. I primi due riguardano, rispettivamente, le cause di perdita del grado e i casi di reintegrazione previsti per i graduati di truppa, sulla falsariga di quanto venne sta-

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

bilito nel 1961 per l'Arma dei carabinieri, unificando così la procedura.

L'articolo 3 modifica il primo comma dell'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 43 (l'ultima in ordine di tempo) sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'articolo 4 ripete in pratica quanto è detto nell'articolo 3, ma riguarda lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, al fine di consentire la reintegrazione nel grado anche a coloro che rinunciarono al grado stesso.

L'articolo 5 estende le disposizioni dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, numero 1414, agli ufficiali di complemento ammessi, in qualità di allievi, alle Accademie navale ed aeronautica, ed ai sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica, ammessi, in qualità di allievi, all'Accademia aeronautica stessa.

L'articolo 6 fissa espressamente i casi in cui è consentito l'esame di una nuova domanda di reintegrazione nel grado da parte di militari che siano incorsi nella perdita del grado stesso per effetto di condanna penale o a seguito di procedimento disciplinare, stabilendo, in entrambe le ipotesi, che la presentazione delle nuove domande è ammessa dopo cinque anni dalla data della decisione di rigetto della precedente domanda o, in ogni tempo, se sopravvengono nuovi elementi di giudizio o se il militare consegue una ricompensa al valor militare.

Infine, l'articolo 7 estende le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 del provvedimento, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza.

In conclusione, poichè lo scopo del disegno di legge, come è stato detto, non è soltanto quello di stabilire una normativa organica, ma anche e soprattutto di fissare, in materia, norme comuni alle tre Forze armate e, al tempo stesso, di minor rigore, il pensiero del relatore è che esso debba essere accolto dalla Commissione.

C A R U C C I . Nell'articolo 1 del disegno di legge sono elencate le cause per cui il graduato di truppa incorre nella perdita

del grado. Desidero sapere quali sono le cause di perdita del grado relative agli ufficiali

C O S S I G A , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono quelle previste dalla legge sullo stato giuridico degli ufficiali.

C A R U C C I . In proposito, ritengo che debbano essere modificate le norme previste per la perdita del grado da parte degli ufficiali, nel senso di stabilire che questi incorrono nel provvedimento soltanto quando subiscono una condanna penale.

Mi spiego meglio, illustrando un episodio tratto dalla mia esperienza personale.

Nel 1958, tenente di fanteria di complemento in congedo, nonchè professore nelle scuole, sol perchè avevo subito alcune denunce (di cui, peraltro, non ero venuto neppure a conoscenza) per oltraggio, diffamazione per mezzo della stampa e comizio non autorizzato, fui condotto dinanzi alla commissione di disciplina e privato del grado. Si badi che non solo non avevo riportato condanne, ma non ero stato neppure sottoposto a procedimento penale, e che le amnistie successivamente intervenute fecero sì che alcuni reati non mi furono mai contestati.

La verità è che fui oggetto del provvedimento sol perchè, nella mia regione, ero dirigente di primo piano del partito al quale appartengo, e che, colpendo la mia persona, si pensava di poter attenuare lo sviluppo democratico della regione stessa.

C O S S I G A , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onde chiarire subito la questione sollevata dal senatore Carucci, mi si consenta di ricordare — nei confronti di coloro i quali hanno un rapporto particolare con l'Amministrazione statale — che non bisogna confondere le conseguenze derivanti *ex lege* da un procedimento penale con quelle che possono far seguito ad un procedimento disciplinare, che può instaurarsi per comportamenti ritenuti incompatibili con il citato rapporto, comportamenti che, invece, possono non avere rilevanza penale.

In tutto l'ordinamento della Pubblica amministrazione — intendendo per tale non s-

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

lo quella militare, ma tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le province e i comuni — vi è sempre una netta distinzione tra le responsabilità penali e le responsabilità di carattere disciplinare. Ad esempio, la disobbedienza nel rapporto di impiego civile non è penalmente sanzionata, mentre è sanzionata da un punto di vista disciplinare; tanto è vero che, per tale ipotesi, nello stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali è prevista tutta una serie di garanzie particolari.

Esiste, cioè, nel nostro ordinamento, come del resto negli ordinamenti degli altri Stati, una potestà disciplinare che è ben distinta dalla potestà punitiva di carattere penale. Così, per fare un esempio, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare anche coloro i quali siano stati prosciolti dall'autorità penale, nel caso che il proscioglimento non sia avvenuto con la formula « perchè il fatto non sussiste » o « per non aver commesso il fatto ».

Ora, introdurre il principio che solo i comportamenti penalmente illeciti possono avere come conseguenza la rottura del rapporto tra il pubblico dipendente e la Pubblica amministrazione, significherebbe *sic et simpliciter* abolire il potere disciplinare all'interno di quest'ultima, il che credo che nessuno voglia.

S E M A . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti che ha voluto fornire, chiarimenti però che se appaiono forse ineccepibili in termini di diritto, non lo sono altrettanto dal punto di vista pratico.

Non siamo certamente noi che tendiamo all'abolizione del rapporto di disciplina in uno qualunque dei settori dell'amministrazione dello Stato, e in modo particolare in quello delle Forze armate. Ciò è scontato. Io chiedo però all'onorevole Cossiga, che ci dica come giurista e come uomo di Governo, di quali garanzie la nostra Commissione dispone per poter ritenere con assoluta certezza che nessun elemento di discriminazione politica o d'altro genere possa influire su quel largo potere discrezionale di punire o

di privare del grado i sottufficiali e gli ufficiali.

Il fatto esposto dal senatore Carucci è molto grave e, anche se risale a 10 anni orsono (e si potrebbe quindi dire che appartiene al passato, mentre oggi, in uno stadio di democrazia più avanzata, casi di quel genere ci si augura che non abbiano più a verificarsi) costituisce pur sempre la prova che comportamenti irrilevanti dal punto di vista penale e per di più — ecco l'aggravante — addirittura estranei al rapporto di disciplina interna, possano essere usati per colpire un cittadino, privandolo del suo grado di ufficiale dell'Esercito italiano.

C A R U C C I . Come ho già detto, io sono anche professore e la riprova che la mia condotta fu ineccepibile sta nel fatto che l'amministrazione scolastica non adottò alcun provvedimento disciplinare nei miei confronti.

C O S S I G A , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Forse è meglio che, a questo punto, io faccia una più ampia illustrazione del problema.

Qual è la prassi vigente nel nostro Paese per quel che riguarda l'applicazione delle sanzioni disciplinari? Se ne è parlato diffusamente, se non in questo, nell'altro ramo del Parlamento per tutta la questione De Lorenzo.

Esistono due tipi di sanzioni: le cosiddette sanzioni di stato e le sanzioni previste dal regolamento di disciplina militare. Queste ultime puniscono le infrazioni più lievi, che non incidono sul rapporto di pubblico impiego, e sono gli arresti, la sala di punizione, il richiamo solenne, il richiamo, eccetera, fino alla consegna per i militari di truppa.

Poi ci sono le sanzioni più gravi, che incidono sul rapporto di dipendente militare dello Stato, e sono previste dalla legge sullo stato degli ufficiali e dalla legge sullo stato dei sottufficiali. In presenza di un reato grave si procede ad un'inchiesta e, sulla scorta degli elementi che ne emergono, si può decidere in due modi: o il Ministro applica una

serie di sanzioni che comportano la sospensione disciplinare dall'impiego e dalle funzioni del grado, oppure, se si ritiene che la mancanza sia tanto grave da comportare addirittura una rimozione dal grado, si costituisce una commissione di disciplina con apposito decreto del Ministro, in relazione al grado rivestito dalla persona.

La commissione disciplinare, dopo avere esaminato il caso, emette il suo verdetto, dichiarando se ritiene la persona (ufficiale o sottufficiale) colpevole al punto tale da rendere necessario procedere nei suoi confronti alla rimozione dal grado, o se ritiene che il comportamento della persona debba essere punito con una diversa sanzione disciplinare.

A questo punto è bene sottolineare una differenza notevole esistente nell'applicazione delle sanzioni disciplinari a seconda che si tratti di dipendenti civili o di dipendenti militari dello Stato. Per quanto riguarda i dipendenti civili, il Ministro può modificare il verdetto della commissione disciplinare solo in senso favorevole all'inquisito. Per i dipendenti militari dello Stato vige, invece, il principio secondo cui il Ministro può discostarsi dal giudizio della commissione disciplinare anche in senso sfavorevole all'inquisito. Questo perchè il Parlamento lo ha voluto, e lo ha voluto per evitare che le Forze armate, che hanno già un ordinamento particolare, accentuino il loro carattere di corpo separato, con una limitazione del principio per cui la Pubblica amministrazione è guidata dai Ministri, che sono responsabili di fronte al Parlamento.

Qui entreremmo in un grosso problema, che fu sollevato proprio dai membri dell'opposizione alla Camera dei deputati: quello dei rapporti tra potere politico e potere militare. Quando alla Camera dei deputati fu sollevata la famosa questione della nomina del generale attualmente vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ci si avvide che la maggior parte dei parlamentari non si erano accorti di aver a suo tempo introdotto, ritenendo con ciò di aumentare le garanzie dei cittadini, un corpo di norme che praticamente riducono, se non a zero, quasi, il potere discrezionale e politicamen-

te responsabile del Ministro nella gestione delle Forze armate.

Per esempio, sono pochi coloro i quali sanno che il Ministro non può legittimamente influire in alcun modo, in base alle leggi, sulla promozione e sull'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, che avvengono per cooptazione da parte delle commissioni di avanzamento. Nel nostro Paese, il Ministro della difesa può puramente e semplicemente limitarsi a cancellare dagli specchi di avanzamento gli ufficiali che ritenga non meritevoli. Non può, invece, sindacare l'attività delle commissioni di avanzamento sotto il profilo positivo, se ritiene che non abbiano promosso un ufficiale che invece era meritevole di promozione. A questo si è aggiunta una interpretazione ulteriormente restrittiva del Consiglio di Stato, il quale ha chiesto che fossero motivati anche i provvedimenti, che dalla dottrina venivano considerati atti politici, in forza dei quali il Ministro cancella un ufficiale dal quadro di avanzamento.

Parimenti sono soggette al controllo del Consiglio di Stato le sanzioni disciplinari. Ad esempio, è noto che il generale De Lorenzo ha ricorso, sotto il profilo della contraddittorietà e della mancanza di motivazione, contro il provvedimento di rimozione adottato nei suoi confronti da parte del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti del Consiglio dei Ministri, infatti, non sono motivati.

C'è da augurarsi che il Consiglio di Stato non ritenga che anche gli atti del Governo debbano essere motivati; altrimenti, anche la denuncia dei trattati di alleanza sarebbe soggetta al controllo del predetto Consiglio.

Si tratta di un grosso problema, cioè del problema della progressiva compressione dei poteri politici a favore — si dice — delle garanzie del singolo, che ad un certo punto si risolvono in una specie di autogoverno della burocrazia civile o della burocrazia militare.

Dunque, il Ministro non può legittimamente promuovere, o non promuovere, nessuno; può esercitare soltanto le sue funzioni nei limiti della legge. Oggi il Ministro, il quale agisse per far promuovere, o non pro-

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

muovere, un ufficiale commetterebbe un atto illegittimo.

Quello cui ho accennato è un problema fondamentale. Recentemente un alto personaggio dello Stato, che è anche un giurista, ha affermato, in un lungo studio da lui redatto, che titolare effettivo del potere esecutivo è la burocrazia, che deve essere la burocrazia la garanzia del cittadino e che il Governo non deve avere altri poteri se non quelli di generale indirizzo politico e di controllo. Questa è la tendenza nella quale tutti ci si è messi.

BORSARI. Concordo con l'onorevole Sottosegretario che il potere della burocrazia costituisce un fatto di rilievo, sul quale sarà bene discutere a fondo. È giusto che ci si ponga questo problema, però il discorso sul potere discrezionale va precisato: il potere discrezionale deve essere condizionato dalla legge fondamentale dello Stato; il Governo deve rispondere del suo uso di fronte al Parlamento.

BERA. Il fatto è che il senatore Carucci ha perso i gradi per aver tenuto un comizio! Quali sono dunque le garanzie del cittadino?

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il senatore Carucci poteva ricorrere al Consiglio di Stato!

BERA. Inoltre l'onorevole Sottosegretario mi dica se c'è un solo giovane comunista che venga ammesso ai corsi allievi ufficiali!

COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il senatore Bera fa questa affermazione evidentemente perchè è male informato. In qualunque momento posso presentargli un elenco di allievi ufficiali, che sono stati ammessi ai corsi su segnalazione dei suoi colleghi di partito!

PRESIDENTE. Non tutti coloro che fanno domanda vengono ammessi al corso allievi ufficiali, e ciò non per ragioni po-

litiche, ma soprattutto per il limitato numero dei posti disponibili.

Ad ogni modo, mi sembra che la discussione si sia allargata oltre i confini del disegno di legge, che intende solo modificare talune norme sulla perdita e reintegrazione nel grado, riconducendole, in alcuni casi, a principi di minor rigore. È evidente, dunque, che non è nostro compito trattare oggi tutti i problemi dell'ordinamento dello Stato e, in particolare, di quello della difesa.

C O S S I G A, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi pare opportuno fornire alla Commissione un ultimo chiarimento.

Al secondo punto dell'articolo 1 è detto che una delle cause per la perdita del grado è l'assunzione in servizio « non autorizzata » in Forze armate di Stati esteri. Di fronte ad alcune perplessità sorte nell'altro ramo del Parlamento, ebbi già modo di chiarire che tale arruolamento viene autorizzato, in base a convenzioni internazionali, in due sole ipotesi: per coloro che si arruolano tra i gendarmi pontifici o tra i gendarmi della Repubblica di San Marino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
- 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in Forza armata diversa da quella di appartenenza o nella Guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito;

4^a COMMISSIONE (Difesa)7^a SEDUTA (26 febbraio 1969)

4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5) irreperibilità accertata;

6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 del codice penale.

Ferma la disposizione della lettera b) dell'articolo 35 della legge 18 ottobre 1961, numero 1168, la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri 4) e 7).

(È approvato).

Art. 2.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 1), 4) e 5) del precedente articolo 1, quando le cause stesse siano venute a cessare;

2) a domanda o d'ufficio, il graduato di truppa in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del numero 3) dell'articolo 1, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il graduato di truppa incorso nella perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 6) dell'articolo 1, quando abbia conser-

vato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della relativa determinazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il graduato di truppa che, per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la perdita del grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 7) dell'articolo 1, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado, ai sensi della lettera a) di detto numero 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

La reintegrazione nel grado del graduato di truppa già in servizio volontario non comporta di diritto la riammissione in servizio volontario del graduato stesso.

(È approvato).

Art. 3.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del n. 3), lettera b), dell'articolo 70, quando cessi la causa che ha determinato la cancellazione dai ruoli ».

(È approvato).

Art. 4.

Il n. 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita ».

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sono estese agli ufficiali di complemento ammessi, in qualità di allievi, alle Accademie navale ed aeronautica.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 3 della stessa legge sono estese ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma dell'Aeronautica ammessi, in qualità di allievi, all'Accademia aeronautica.

(È approvato).

Art. 6.

Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1942, n. 429, o dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2185, sia respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data della decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegue una ricompensa al valor militare.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione del collegio professionale marittimo "Caracciolo" di Sabaudia » (429) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Soppressione del collegio professionale marittimo "Caracciolo" di Sabaudia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Data l'assenza del relatore, senatore Berthet, impossibilitato a prender parte alla seduta odierna, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione.

Il collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia fu istituito con regio decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 572, in favore soprattutto degli orfani dei marinai della Marina militare e di quella mercantile. La benefica e quanto mai utile istituzione ha svolto una proficua attività per oltre venti anni; oggi però, in particolar modo per l'esaurirsi della categoria degli orfani, è venuto meno il suo scopo. Il

4ª COMMISSIONE (Difesa)

7ª SEDUTA (26 febbraio 1969)

disegno di legge in esame ne dispone, pertanto, la soppressione, stabilendo altresì il passaggio al demanio dello Stato dei cespiti immobiliari di proprietà del Collegio; quanto ai beni mobili, invece, sono devoluti all'Istituto « Andrea Doria », ente morale con finalità assistenziali, operante nell'ambito della Marina militare, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989.

B E R A . Quali sono esattamente i compiti dell'« Andrea Doria »?

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. È un ente morale simile della Marina militare, con compiti di assistenza ai figli dei marinai.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia, istituito con regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, è soppresso.

Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'apposito Ufficio indicato dalla legge stessa.

(È approvato).

Art. 2.

Il residuo della gestione di liquidazione, previa attribuzione al demanio dello Stato dei cespiti immobiliari di proprietà del Collegio « Caracciolo » e retrocessione all'Erario del contributo erogato a norma dell'articolo 9 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, per gli esercizi 1964-65 e successivi, è devoluto all'Istituto « Andrea Doria », ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI